

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, nella progettazione esecutiva, nel coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nella direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, presentazione SCIA e ottenimento del CPI, relativamente all'intervento denominato "Lavori di realizzazione della nuova sede dell'Istituto S. D'Arzo in Comune di Sant'Ilario D'Enza (RE)". CIG: 8278087D7C - CUP: C58E18000120005

FAQ

Quesito n. 1: In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara in merito alla redazione dell'offerta tecnica *"La relazione tecnico illustrativa, comprensiva di testi, grafici ed immagini, non potrà superare un massimo di 12 facciate formato A4. Fermo il suddetto limite di facciate, potranno essere inserite nella relazione massimo n. 6 pagine composte in formato non più grande di A3 solo se riguardanti illustrazioni grafiche, diagrammi e simili, con esclusione di testi."*, si chiede conferma se è possibile aggregare le 12 facciate in formato A4 in 6 facciate in formato A3 disponendo il testo su due colonne.

Si chiede di chiarire se le pagine *"non più grande di A3 solo se riguardanti illustrazioni grafiche, diagrammi e simili, con esclusione di testi"* sono in aggiunta alle *"12 facciate formato A4"* oppure comprese.

Risposta n. 1: In relazione alla composizione degli elaborati riguardanti il punto b) di pag. 31 del Disciplinare di gara si chiarisce che:

la relazione tecnico illustrativa, comprensiva di testi, grafici ed immagini, non potrà superare un massimo di 12 facciate formato A4 (nullaosta a trasformarle in 6 A3 con testo su due colonne come fossero 2 A4 attaccati); a tale relazione si potranno aggiungere massimo n. 6 pagine di formato non più grande di A3 solo se riguardanti illustrazioni grafiche, diagrammi e simili, con esclusione di testi.

Quesito n. 2: Nell'ambito delle CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA è possibile proporre una soluzione tipologica che modifichi l'assetto del progetto preliminare fermo restando il mantenimento delle caratteristiche funzionali dell'edificio ?

Risposta n. 2: La soluzione dello Studio di Fattibilità è redatta in modo essenziale per rappresentare l'insieme delle caratteristiche funzionali che ci si aspetta dall'edificio, la forma, molto semplice, nasce ad esempio dalla necessità di consentire semplicità di realizzazione, manutenzione, sorveglianza etc...

Nessuna restrizione quindi ad eventuali modifiche che però dovranno essere supportate da motivazioni forti che possano assicurare il rispetto delle funzionalità di una scuola superiore di secondo grado.

Quesito n. 3: E' possibile avere a disposizione un programma funzionale delle attività scolastiche diviso per l'indirizzo Industria Artigianato per il Made in Italy Ambito grafico e l'indirizzo Grafica e Comunicazione ? Tali indirizzi prevedono attività comuni ? Nell'allegato 5 non sono leggibili le funzioni dei vani, è possibile avere un elenco delle attività che possono essere demandate al secondo stralcio ?

Risposta n. 3: Al momento dello studio di fattibilità si sono condivise le destinazioni in planimetria con l'Istituto scolastico, in fase successiva alla gara si aprirà certamente un tavolo di confronto con

l'Istituto, per ora, a risposta, si allega (vedi file “*Allegato 1_FAQ*”) la stampa bn a carattere schematico, in essa sono riportate le richieste della scuola per il primo stralcio e quelle per la definitiva conformazione relativamente all'uso dei locali e alla distribuzione interna.

Quesito n. 4: Nel programma funzionale non sono presenti palestra e auditorium: si pensa di poter utilizzare spazi presenti attualmente in altri istituti scolastici ?

Risposta n. 4: Non sono previsti né auditorium né palestra.

Quesito n. 5: Al punto 16 del Disciplinare si richiede di fornire la documentazione Offerta Tecnica in cd room in formato word editabile. Volendo utilizzare differenti programmi di formattazione del testo, è possibile trasmettere l'offerta tecnica in formato pdf ?

Risposta n. 5: Si può trasmettere in pdf e allegare anche altro formato editabile che non sia necessariamente word.

Quesito n. 6: Gli allegati grafici dello Studio di Fattibilità, soprattutto gli allegati 5, 7 e 8, risultano poco leggibili.

Risposta n. 6: Si rinvia alla risposta n. 3 e al relativo allegato “*Allegato 1_FAQ*”, pubblicato sul sito internet della Provincia, alla pagina dedicata alla procedura, contestualmente alle presenti FAQ.

Quesito n. 7: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale per servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si chiede al fine della loro comprova, se sono da ritenersi validi servizi realizzati in categorie successive a quella posta a base di gara e con grado maggiore (con riferimento alle Linee Guida n. 4 ANAC); pertanto se, per esempio, per la categoria E8 (edilizia) grado complessità 0.95, sono da ritenersi validi servizi in categoria E9 (grad. Compl. 1.15), E13 (grad. Compl. 1.20) ed E22 (grad. Compl. 1.55).

Risposta n. 7: Si veda quanto precisato nel Disciplinare al punto 7.3 di pag. 14: *"Per le categorie suddette, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"*.

Quesito n. 8: In merito ai servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si chiede se debbano ricomprendere obbligatoriamente sullo stesso servizio la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza o se tali servizi possano essere dimostrati in maniera disgiunta sui due servizi “di punta”.

Risposta n. 8: Non è necessario che ognuno dei servizi di punta ricomprenda sullo stesso servizio la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza, ma che il complesso dei servizi presentati, riferiti a lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'appalto, li ricomprenda tutti.

Quesito n. 9: Il servizio di Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione è da intendersi oggetto dei requisiti di capacità tecnica e professionale oppure no?

Risposta n. 9: Sì, vedi risposta precedente.

Quesito n. 10: Si richiede di voler dettagliare come è stato determinato l'importo lavori a base di gara in quanto totalmente incongruente e incapiante rispetto al manufatto edilizio scolastico anche nell'ipotesi di ricorrere alle soluzioni costruttive più economiche disponibili sul mercato.

Risposta n. 10: L'importo è stato determinato in analogia con altri interventi simili aggiudicati nel 2019 e ad oggi in esecuzione.

Quesito n. 11: Si chiede conferma che i documenti a comprova dei requisiti richiesti al punto 7.2 lett. g) e al punto 7.3 lett. i) e j) del disciplinare di gara, siano da presentare in fase di aggiudicazione e non in fase di gara.

Risposta n. 11: Conformemente a quanto previsto dal Disciplinare, i requisiti di cui ai punti 7.2, lett. g) e 7.3 lett. i) e j), in fase di offerta, devono soltanto essere autodichiarati dal concorrente nel DGUE, Parte IV, rispettivamente Sezione B per il requisito di cui al punto 7.2 e Sezione C per i requisiti di cui al punto 7.3.

Quesito n. 12: Si chiede conferma che il versamento del contributo ANAC non sia dovuto in fase di gara.

Risposta n. 12: Il DL 34/2020, all'art. 65, ha previsto l'esonero dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma medesima (19/05/2020) fino al 31 dicembre 2020, intendendo per "avvio della procedura" la "*data di pubblicazione del bando di gara..... La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio.*", come specificato da ANAC in un comunicato del Presidente del 20 maggio 2020; poiché la procedura in oggetto è stata pubblicata in GUCE il 19/05/2020, la stessa rientra tra le procedure oggetto dell'esonero previsto dal suddetto Decreto.

Quesito n. 13: Si chiede se la garanzia provvisoria possa essere inserita in forma digitale sul cd rom e accompagnata da una copia cartacea inserita nella documentazione di gara, oppure se sia necessario produrre un originale della stessa.

Risposta n. 13: E' possibile presentare la cauzione provvisoria in forma digitale, purchè firmata digitalmente dal contraente e dal garante, inserendola tra la documentazione amministrativa, ad esempio, nel supporto informatico contenente il DGUE.

Si raccomanda, pertanto, di non inserire la predetta cauzione sul cd rom relativo all'offerta tecnica, in quanto documenti amministrativi e offerta tecnica sono collegati a fasi diverse e distinte del procedimento di gara.

Quesito n. 14: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara, punto 7.3, lett j) "servizi di punta", si chiede di chiarire se, al fine del soddisfacimento del suddetto

requisito, sono da ritenersi lavori analoghi all'oggetto dell'appalto opere caratterizzate della medesima categoria e ID con riferimento alla L.143/49, anche se non caratterizzate dalla medesima destinazione d'uso (ad esempio opere strutturali riferite alla categoria S.03 ma per edifici ad uso civile).

Risposta n. 14: Come previsto dalle Linee Guida n. 1 di ANAC, *“Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”*.

Quesito n. 15: In merito ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (punti 10 e 11 del capitolato di gara), nel caso di uno studio associato di recente costituzione, si chiede se sia ammissibile soddisfare tali requisiti sfruttando i requisiti dei singoli soci dello studio (che hanno svolto tali lavori come liberi professionisti prima della costituzione dello studio associato) in analogia all'art. 46, comma 2 del Codice con riferimento alle società di ingegneria.

Risposta n. 15: Si veda al riguardo il par. 7 del disciplinare di gara *“Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:*

- *le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;*
- *le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato”*.

Quesito n. 16: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.3 lett. i) e 7.3 lett. j) del disciplinare di gara) e considerata la risposta al quesito n. 9, si chiede:

- a) di chiarire a quali importi deve fare riferimento il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per rispettare i suddetti requisiti visto che nelle tabelle n. 6 e n. 7 non sono indicati i valori di riferimento;
- b) di chiarire se il coordinatore suddetto deve quindi compilare anch'esso le documentazioni amministrative previste per i professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ed ALLEGATI A CORREDO);
- c) di chiarire se, come il coordinatore, anche il geologo e l'impiantista antiincendio (punto 7.1 lett. e e 7.1 lett. f) devono anch'essi compilare le documentazioni amministrative previste per i professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ed ALLEGATI A CORREDO).

Risposta n. 16: In riferimento ai diversi punti del quesito:

a) Qualora il concorrente sia un operatore economico singolo (studio di professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria), l'attività di coordinamento della sicurezza deve essere ricompresa tra i “servizi espletati negli ultimi dieci anni” dichiarati; qualora il concorrente sia un raggruppamento di professionisti (RTP), si rimanda alle specifiche del par. 7.4 del disciplinare medesimo.

b) Qualora il coordinatore sicurezza sia un membro del raggruppamento (mandante) si rimanda alle indicazioni del disciplinare, riportate per ciascuno dei documenti amministrativi richiesti, in dettaglio:

- *La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei*

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; si precisa altresì che sarà possibile presentare una unica domanda di partecipazione purchè la stessa riporti la sottoscrizione di tutti i soggetti (nella persona dei rispettivi leg. rappresentanti) che costituiranno il raggruppamento.

- Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

- Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:..... nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi (con riferimento ai punti da 1 a 19 del relativo modello – Mod. B).

Qualora, invece, il coordinatore sicurezza intervenga non come singolo membro del raggruppamento ma persona fisica all'interno della struttura organizzativa di un soggetto membro del raggruppamento, sarà quest'ultimo a dover presentare la documentazione richiesta.

c) Si veda la risposta del punto precedente.

Quesito n. 17: In relazione ai quesiti n. 8 e n. 9 si evince che il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è da intendersi oggetto dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Dal bando risulta però che le prestazioni principali sono relative alla sola progettazione, definitiva, esecutiva e direzione lavori (art. 3) e che all'art. 7.3 lett. i) e j), nelle tabelle dei requisiti di capacità tecnica e professionale non è specificato l'importo dei lavori da dimostrare per l'espletamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Si deve quindi ritenere che non ci sia un importo minimo ma che sia sufficiente l'aver svolto tale servizio in almeno uno dei due servizi di punta ?

Risposta n. 17: Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per rispettare i suddetti requisiti, deve aver partecipato a servizi riferiti a lavori di entità pari a quanto riportato nelle relative tabelle del disciplinare.

Quesito n. 18: In merito al criterio di valutazione "A – Professionalità e adeguatezza dell'offerta", cosa si intende per scheda sintetica da fornire per ciascun servizio ?

Risposta n. 18: Una scheda sintetica relativa a un servizio ritenuto dal concorrente significativo per far capire, in relazione ai servizi oggetto di appalto, la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Quesito n. 19: L'importo a base d'asta previsto per la prestazione "Relazione Geologica" tiene conto anche dei costi relativi alle indagini/prove geognostiche ?

Risposta n. 19: No, per quelli c'è la sezione rilievi accertamenti e indagini.

Quesito n. 20: In relazione alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, si chiede quanto segue:

1) Non essendo specificati i valori di riferimento nelle tabelle n.6 e n.7 (Categorie ID e Importi Minimi) e in base alla risposta al quesito n. 17, nel quale si rimanda ai valori di tali tabelle, si

chiede se gli importi minimi risultano dover essere la somma degli importi minimi di tutte le categorie e più precisamente:

- Tab n.6 (servizi espletati ultimi 10 anni) = 5.426.000 euro

- Tab n.7 (servizi di punta) = 2.170.400 euro.

- 2) I servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dovranno comprendere lavori svolti in cui compaiono tutte le categorie citate nella tabella (Cat. E08 - Cat. S03 - Cat. IA01- Cat. IA02 - Cat. IA03) e per gli importi relativi, oppure possono essere solo alcune di queste categorie pur raggiungendo l'importo minimo complessivo ?
- 3) In caso di RTP nel quale il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sia svolto da due soggetti, uno per la parte in fase di progettazione e uno per quella in esecuzione, i requisiti di cui al punto 1 possono essere raggiunti nel complesso tra i due soggetti oppure ogni soggetto deve dimostrare di possedere tale requisito autonomamente ?

Risposta n. 20: Qui di seguito le risposte ai 3 quesiti sopra riportati, aventi come oggetto la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

- 1) Si rimanda alle risposte nn. 8-9-17, precisando nel contempo quanto segue: l'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve essere compresa tra le attività svolte all'interno dei servizi da dichiarare per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare; i predetti servizi, al cui interno dovranno essere ricomprese tutte le attività richieste per il presente appalto (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza) dovranno fare riferimento a lavori afferenti le categorie riportate nelle tabelle n.6 e n.7 del disciplinare, per importi, distinti per categoria, pari a quelli riportati nelle tabelle medesime. Si tenga inoltre presente che per il requisito di cui al punto 7.3, lett. i) è sufficiente dimostrare di aver svolto servizi tecnici per lavori afferenti le categorie indicate e per i rispettivi importi indicati; per il requisito di cui al punto 7.3, lett. j) occorrerà dimostrare di aver svolto 2 servizi tecnici (oppure anche un solo servizio) per lavori analoghi all'oggetto dell'appalto, riferiti a ciascuna categoria di lavori dei quali la tabella riporta i valori minimi richiesti. Nei predetti servizi tecnici da dichiarare dovranno essere ricomprese, nel complesso, le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.
- 2) Si veda risposta precedente.
- 3) In caso di RTP, si veda quanto riportato al paragrafo 7.4 del disciplinare, distinguendo se trattasi di RTP orizzontale (tutti i soggetti svolgono tutte le attività richieste nell'appalto, la mandataria in misura maggiore rispetto agli altri componenti) oppure se trattasi di RTP verticale (la mandataria svolge le attività classificate quali principali – vedi par. 3 del disciplinare – e le mandanti svolgono le attività classificate quali secondarie).